



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811

Fax 0835593852



Città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 766 del 27/09/2018

N° 13387 di Protocollo Generale

N° d'ord. 1554 Reg. Pubblicazioni

AREA AMMINISTRATIVA	Nr. d'ordine <u>356</u>	del <u>27.09.2018</u>
Ufficio AFFARI LEGALI	Nr. d'ordine <u>35</u>	del <u>27.09.2018</u>
OGGETTO: Atto di Citazione D'Alcantara Pietro c/ Comune id Montalbano Jonico. Affidamento incarico legale all'avv. Ferdinando Izzo.		
Visto di regolarità contabile	BILANCIO <u>2018</u>	
Attestante la copertura finanziaria	art_124	
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000	Impegno n.	Euro
Art. 147-bis e art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000		
Data <u>27.09.2018</u>	Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria f.to Rag. Antonio DAMIANO	

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO:

che con atto del 15.01.2013, notificato all'ente in data 23.01.2013 ed acquisito agli atti in data 24.01.2013 con prot. n. 1391, il sig. D' Alcantara Pietro, assuntore del concordato fallimentare relativo alla ditta CDF costruzioni, a mezzo dell'avv. Nicola Disanto, citava in giudizio i sigg.ri D'Aversa Angelo, Galante Antonio, Galante Camilla nonché il Comune di Montalbano Jonico per sentire accertare e dichiarare:

a-la esclusiva responsabilità di questo ente per il mancato pagamento di quanto dovuto all'assuntore a seguito della delibera di C.C. del 30.09.2012 e successiva determina di liquidazione del 22.11.2012 per un ammontare di € 173.593,63 derivante dalla sentenza del Tribunale di Matera n.410/2003 emessa a seguito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.1291/1991, che aveva condannato l'ente al pagamento della detta somma;

b-la responsabilità dei sigg.ri D'Aversa Angelo, Galante Antonio e Galante Camilla per lite temeraria in precedenza instaurata nei confronti della CDF dichiarata fallita, essendo venuto meno il loro diritto al credito, per non aver proposto istanza di ammissione al passivo nel prefiggendo termine nei confronti della curatela fallimentare;

-con delibera di G.C. n.84 del 18.3.2013 si stabiliva di resistere suddetto giudizio e si conferiva il relativo incarico all'avv. Ferdinando Izzo;

-il procedimento si concludeva con ordinanza dello 08.06.2017 con la quale il Tribunale di Matera ha dichiarato estinto il giudizio;

CONSIDERATO che

-con atto del 7.6.2018, notificato all'ente in data 12.06.2018 ed acquisito agli atti in pari data con prot.n. 8522, il sig. D'Alcantara Pietro, ritenendo di aver subito danni patrimoniali, esistenziali e morali dall'inerzia dell'ente e dalla lite temeraria degli altri convenuti, a mezzo dell'avv. Andrea R. Arleo, citava in giudizio i sigg.ri D'Aversa Angelo, Galante Antonio, Galante Camilla nonché il Comune di Montalbano Jonico per sentire accertare e dichiarare:

- 1) la esclusiva /concorrente responsabilità di questo ente per il mancato pagamento di quanto dovuto al già assuntore sig. Pietro D'Alcantara a seguito della delibera di C.C. del 30.09.2012 e successiva determina di liquidazione del 22.11.2012;

- 2) la responsabilità esclusiva/concorrente dei sigg.ri Galante Antonio e Galante Camilla e D'Aversa Angelo per il mancato pagamento di quanto dovuto dall'Ente Locale nei confronti del già assuntore sig: Pietro D'Alcantara, nonché per lite temeraria, in quanto pur essendo venuto meno il loro diritto di credito nei confronti della fallita CDF costruzioni per non aver proposto istanza di ammissione al passivo, coltivavano in maniera irragionevole varie azioni esecutive/accertative che di fatto avevano contribuito alla mancata erogazione da parte dell'Ente comunale delle somme dovute in favore del sig. Pietro D'Alcantara nel corso della vigenza del concordato fallimentare;
- 3) conseguentemente condannare il Comune di Montalbano Jonico al risarcimento di tutti i danni materiali, morali ed esistenziali per mancato pagamento di quanto dovuto nei limiti temporali deliberati, nella misura di € 200.000,00 e/o maggiore o minore ritenuta di giustizia anche per perdita di chance;
- 4) condannare i sigg.ri Galante Antonio e Galante Camilla e D'Aversa Angelo al risarcimento del danno patrimoniale, esistenziale morale, per perdita di chance, per lite temeraria nella misura di € 200.000,00;

RILEVATO che l'avv. Ferdinando Izzo, cui l'atto di citazione è stato trasmesso per le valutazioni del caso essendo già a conoscenza dei fatti per aver difeso l'ente nel precedente giudizio, con nota del 22.8.2018, acquisita agli atti dell'ente in pari data con prot.n.11760 comunicava che:” *esaminato l'atto di citazione il medesimo attore, sia pure articolando diversamente la domanda avanzata in giudizio, sostanzialmente reitera la richiesta di condanna del Comune al pagamento di un presunto danno di ben € 200.000,00 sebbene tale richiesta sia infondata poiché le somme pretese dal D'Alcantara, benché oggetto di determinazione di pagamento del 2012, non potevano essere versate, atteso che - in tale epoca - le somme erano assoggettate al vincolo di indisponibilità derivante dal pignoramento eseguito su queste ad istanza di Galante Antonio, D' Aversa Angelo e Galante Camilla. Ritengo, quindi , che la domanda debba essere adeguatamente contrastata con la costituzione in giudizio del Comune di Montalbano Jonico.....”.*

TENUTO CONTO che con delibera di G.C. n.167 del 20.9.2018 si stabiliva :

- 1)Di prendere atto della nota dell'avv. Ferdinando Izzo del 22.8.2018, acquisita agli atti dell'ente in pari data con prot.n.11760 ;
- 2) Di costituirsi nel giudizio instaurato avanti al Tribunale Civile di Matera dal sig. D'Alcantara Pietro, a mezzo dell'avv. Andrea R. Arleo, con atto del 7.6.2018, notificato all'ente in data 12.06.2018 ed acquisito agli atti in pari data con prot. n.8522;
- 3) Di incaricare il Responsabile dell'area amministrativa a porre in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento dell'incarico, ivi compreso quello di provvedere all'impegno ed alla liquidazione di spesa previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari il cui importo non dovrà superare la metà dei medi tariffari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.37 dell'8.3.2018 relativo al “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247;

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere alla scelta del legale cui conferire il patrocinio legale nella controversia in questione ;

DATO ATTO che:

- il Comune di Montalbano Jonico non dispone di un l'elenco degli avvocati;
- che l'attività di selezione del difensore dell'ente pubblico non soggiace all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, in quanto pur avendo il D.Lgs 50/2016 definito i servizi legali ed in particolare *la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato* come appalto di servizi, gli stessi sono esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del Codice (Art.17 comma 1);
- che la riconducibilità del patrocinio legale tra gli appalti di servizi esclusi dall'ambito di applicazione del Codice comporta, però, il necessario rispetto dei principi generali che informano l'affidamento degli appalti pubblici , esplicitati dall'art.4 della stessa normativa, il quale prevede che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità....”

-che ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016 è ammissibile l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.00,00 euro;

-che nelle more dell'approvazione da parte di questo Ente di una regolamentazione interna per l'affidamento degli incarichi legali nel rispetto dei principi indicati dal D.Lgs 50/2016, si rende comunque necessario per la tutela degli interessi dell'ente provvedere alla scelta di un legale per l'incarico in questione nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, pari opportunità ecc...;

CONSIDERATO:

- che, nel rispetto del principio della rotazione, con propria nota del 20.09.2018 prot. n.13133 veniva chiesto all'avv. Ferdinando Izzo del foro di Matera con studio in Policoro via Medaglie d'Oro Sinisi n.45, tra l'altro già a conoscenza dei fatti, la disponibilità a rappresentare e assistere il Comune nella procedura de quo;

-che l'avv. Ferdinando Izzo con nota del 21.09.2018, acquisita al protocollo dell'ente in data 24.09.2018 al nr.13184 , comunicava la disponibilità all'incarico per un compenso di € 6.715,00 oltre spese forfetarie, iva , cap per un totale di € 9.797,99;

RITENUTO procedere alla nomina dell'Avvocato Ferdinando Izzo quale avvocato del Comune nella procedura di cui sopra, all'approvazione dello schema di convenzione disciplinante le condizioni dello svolgimento dell'incarico, dando atto che all'assunzione del corrispondente impegno di spesa si provvederà con separato atto;

DATO ATTO, altresì,

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell'Ente;

VISTA la Delibera di C.C.n.14 del 31.3.2014 con la quale si approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, la relazione revisionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019;

VISTA la deliberazione di G.C.n.77 del 20.4.2017 con la quale si approvava il piano esecutivo di gestione 2017/2019 e si assegnavano gli obiettivi di gestione ai responsabili delle aree;

VISTO l'art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016 che prevede l'affidamento diretto delle forniture di beni e servizi sotto la soglia dei 40.00,00 euro anche senza consultazioni di più soggetti;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr. 267 recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* ed esaminati in particolare:

- L'art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- L'art. 192, che prevede l'adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- L'art. 183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- L'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa:

1)Di prendere atto della deliberazione di Giunta Comunale n.167 del 20 settembre 2018 con la quale si stabiliva di costituirsi nel giudizio instaurato avanti al Tribunale Civile di Matera dal sig. D'Alcantara Pietro, a mezzo dell'avv. Andrea R. Arleo, con atto del 7.6.2018, notificato all'ente in data 12.06.2018 ed acquisito agli atti in pari data con prot. n.8522;

2) **Di** affidare l'incarico di rappresentare e difendere il comune nel giudizio sopra indicato all'Avvocato Ferdinando Izzo , con studio in Policoro via Medaglie d'Oro Sinisi n.45;

3) **Di** approvare lo schema di disciplinare di incarico che stabilisce le condizioni di svolgimento dell'incarico con il prefato Avvocato, predisposto per lo scopo dallo scrivente Ufficio, il quale viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

4) **Di dare atto** che con successivo provvedimento si provvederà ad impegnare e la somma occorrente per il pagamento degli onorari al suddetto legale;

5) **Di** disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza;

6) **Di** disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di Segreteria e pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA e
SOCIO-CULTURALE
f.to Dr. Vincenzo Pierro**

**P.I.
f.to mtT**

CITTA' DI MONTALBANO JONICO



**Provincia di Matera
UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO**

www.comune.montalbano.mt.it



**Città di
Francesco
Lomonaco**

**CRON. N. ____1554____ / ____2018____
Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data ____27.09.2018____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dalla residenza comunale 27.09.2018



**IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio GRIECO**



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

CONTRATTO PER LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI PER L'INCARICO LEGALE

Il Comune di Montalbano Jonico (di seguito: Comune), in persona del Responsabile dell'Area Amministrativa Dr. Vincenzo Pierro, nato a Policoro il 04.05.1984 domiciliato per ragioni di carica presso il Comune stesso, con sede in Montalbano Jonico alla viale Sacro Cuore di Gesù, (cod. fisc. 81001250778) a quanto infra autorizzato in forza delle deliberazioni di G.C. n. 167 del 20.09.2018,

e

L'avvocato Ferdinando Izzo del foro di Matera (C.F. ZZIFDNN57A30L049Y) con studio in Policoro via Medaglia D'Oro Sinisi n. 45;

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 167 del 20.09.2018 si stabiliva:

1) Di costituirsi nel giudizio instaurato avanti al Tribunale Civile di Matera dal sig. D'Alcantara Pietro, a mezzo dell'avv. Andrea R. Arleo, con atto del 7.6.2018, notificato all'ente in data 12.06.2018 ed acquisito agli atti in pari data con prot. n. 8522;

2) Di incaricare il Responsabile dell'area amministrativa a porre in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento dell'incarico, ivi compreso quello di provvedere all'impegno ed alla liquidazione di spesa previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari il cui importo non dovrà superare la metà dei medi tariffari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n. 37 dell'8.3.2018 relativo al "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

-che pertanto, con determina n. (R.G. /2018) del , si nominava difensore di fiducia dell'Ente nella procedura in parola l'Avvocato Ferdinando Izzo (C.F. ZZIFDNN57A30L049Y) del foro di Matera e si approvava lo schema di convenzione disciplinante le condizioni di svolgimento dell'incarico;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce l'incarico, da intendersi quale contratto d'opera professionale, di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, compresa anche l'eventuale predisposizione d'atti di transazione della vertenza, la cui facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, restando obbligo del legale incaricato di prospettare le soluzioni in forma scritta della controversia più favorevoli all'Amministrazione, all'avv. Ferdinando Izzo, che accetta, impegnandosi a prestare la propria opera in piena autonomia secondo la necessaria diligenza e competenza secondo le seguenti modalità e condizioni.

1) L'avvocato nell'accettare dichiara, altresì, di non essere in situazione di conflitto d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato ai sensi stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

2) A tal fine il legale nominato s'impegna a comunicare tempestivamente all'Ente l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche d'una sola

delle predette prescrizioni, è in facoltà del Comune risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Cod. Civ.

- 3) Il legale s'impegna, nel determinare gli onorari spettanti, ad applicare quale compenso la somma di € 9.797,99 compresi rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e cpa così come comunicato con nota del 21.09.2018, acquisita al prot. dell'ente in data 24.09.2018 al n.13184. I compensi come sopra determinati, resteranno fissi ed invariabili, nel solo caso debbano cadere a carico dell'Amministrazione, mentre nell'ipotesi in cui la controversia si dovesse concludere con la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, per una cifra superiore, fermo restando il pagamento della somma a carico del Comune, la differenza tra questa e quella maggiore liquidata dal Giudice, verrà effettuata in favore del professionista nella sola ipotesi in cui la stessa venga effettivamente recuperata dall'avversario. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui il Giudice dovesse liquidare una somma maggiore, il Comune verserà soltanto le competenze pattuite ed agirà per il recupero di quanto dovuto dall'avversario e solo nel caso in cui questi avrà effettivamente versato l'intera somma dovuta, il Comune riconoscerà al professionista la differenza di cui sopra.
- 4) Per il sostegno delle spese di causa il Comune corrisponderà al legale incaricato, in seguito alla stipula del presente contratto, acconti se richiesti. Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati, se dovuti, a I.V.A., a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.
- 5) Il legale s'impegna, altresì, a tenere informato per iscritto costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo se necessario, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora sia richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale salvo il rimborso delle eventuali spese documentate. Il legale s'impegna a far conoscere per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito di tutti provvedimenti giurisdizionali in quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
- 6) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga a comunicare periodicamente le prestazioni professionali effettuate, con relativa spesa.
- 7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da parte del Responsabile dell'ufficio o di altra unità operativa dell'Ente cui eventualmente risulterà competente della vertenza.
- 8) Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza d'un avvocato domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
- 9) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

- 10) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
- 11) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
- 12) Il professionista si obbliga, nell'esecuzione dell'incarico, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n.62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
- 13) Il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53 comma 16 ter del D.Lgs:n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo professionista, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- 14) Il professionista con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD - UE-2016/679), viene nominato "Responsabile del trattamento" dei seguenti dati personali che gli vengono o gli verranno consegnati dall'amministrazione comunale in riferimento all'incarico in questione.
Il professionista nell'esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.
(Qualora il trattamento sia eseguito anche con modalità informatiche o telematiche)
L'amministrazione comunale raccomanda in particolare al professionista l'adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, contenute nella circolare AGID n.2 del 18 aprile 2017, pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del 05/05/2017. Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa diffida ad adempiere in 30 giorni, l'inadempimento potrà essere ragione di risoluzione del presente contratto.
L'amministrazione comunale rimane "proprietaria" dei dati e titolare dei relativi trattamenti; anche qualora gli stessi dati siano, in virtù dell'incarico, modificati o integrati e al termine del contratto gli stessi dovranno essere restituiti integralmente, nello stato di fatto dell'elaborazione fino a quel momento eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dal fornitore.
- 15) La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
- 16) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e alle relative tariffe professionali.
- 17) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.
- 18) L'avvocato dichiara che le attività legate all'esercizio della professione sono coperte da Polizza R.C. n.370729408 della Generali Italia spa;
- 19) La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Montalbano Jonico , addì _____

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il professionista dichiara di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 6).

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA